Penale Sent. Sez. 5 Num. 37969 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Maestoso Antonio nato ad Avellino il 06/05/1960
Pellegrini Paolo nato a Roma il 07/06/1955

avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta ad Antonio Maestoso e a Paolo Pellegrini per i delitti, loro rispettivamente ascritti, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta semplice documentale, commessi in danno della "Pallacorda Parking" S.r.l., dichiarata fallita il 14 ottobre 2019.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che le risultanze istruttorie dimostrassero che Antonio Maestoso, divenuto il 6 agosto 2015 amministratore della fallita e socio unico della stessa, per averne acquistato dalla "Antica

Tipografia dal 1876" S.r.l. la totalità delle quote, avesse offerto un contributo decisivo all'operazione distrattiva in danno della "Pallacorda Parking" S.r.l., posta in essere ponendo in compensazione un credito per oltre euro 1.400.000,00 vantato dalla Pallacorda nei confronti dell'Antica Tipografia (in relazione ad un finanziamento erogato nel 2013 dalla prima alla seconda) e il credito vantato da Antica Tipografia nei suoi confronti, avente ad oggetto il pagamento del prezzo, per un ammontare pari ad euro 1.485.000,00, delle quote della Pallacorda, ed avesse, altresì, omesso, nel periodo di circa quattro anni in cui era rimasto in carica come amministratore della fallita, di provvedere al deposito dei bilanci, senza, peraltro, renderne conto al curatore fallimentare, cui solo il precedente amministratore aveva depositato parte della documentazione, tanto comprovando la volontà di dissimulare l'operazione distrattiva realizzata. Ha, poi, ritenuto dimostrata anche la responsabilità di Paolo Pellegrini, che aveva rivestito la carica di liquidatore della "Pallacorda Parking" S.r.l. dal 2 maggio 2019 alla data del fallimento, per la mancata tenuta e custodia, quantomeno colpose, delle scritture contabili societarie, attesi gli obblighi su di lui incombenti fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione Antonio Maestoso e Paolo Pellegrini, tramite i rispettivi difensori.

2.1. Il ricorso nell'interesse di Antonio Maestoso consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, legge fall. e il vizio di motivazione. Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata difetterebbe di autonoma valutazione in ordine alla natura distrattiva dell'operazione di compensazione realizzata nell'agosto 2015 tra la società fallita e la "Antica Tipografia dal 1876" S.r.l., non essendone stati verificati né i presupposti fattuali, né i profili, oggettivi e soggettivi, di compartecipazione del ricorrente. Eccepisce, altresì, il mancato vaglio della sussistenza di un nesso eziologico tra la detta operazione e il depauperamento del patrimonio societario. Quanto al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che il ricorrente aveva cessato ogni incarico gestorio prima della dichiarazione di fallimento, di modo che non gli si sarebbero potute addebitare successive irregolarità contabili e gestorie.

- Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, 217 e 223 legge fall. e il vizio argomentativo e deduce che la Corte di appello avrebbe corredato il diniego di derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

documentale in quello di bancarotta semplice documentale di una motivazione meramente apparente, perché non sarebbe stato dato conto delle evidenze comprovanti il dolo specifico che avrebbe animato le condotte di sottrazione o distruzione delle scritture contabili della "Pallacorda Parking" S.r.l.

- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione sul rilievo che il diniego di riduzione della pena applicata al ricorrente e di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti ritenute sarebbe stato giustificato tramite argomentazioni di stile, perché non sarebbero state adeguatamente valorizzate né la notevole distanza temporale esistente tra i fatti e la decisione, né l'assenza di ulteriori condotte illecite nel periodo successivo, né le peculiarità della vicenda concreta.

2.2. Il ricorso nell'interesse di Paolo Pellegrini consta di un solo motivo, parimenti enunciato nei limiti di quanto richiesto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

È denunciata l'inosservanza dell'art. 217 legge fall. e il vizio di motivazione apparente, perché la conferma della condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta semplice documentale avrebbe avuto luogo senza che ne ricorressero gli elementi costitutivi; e ciò perché gli sarebbero state addebitate omissioni nella tenuta e nella custodia delle scritture contabili della società fallita ascrivibili, invece, a chi lo aveva preceduto nella gestione ordinaria della società. Né, d'altro canto, sarebbero state da lui esigibili condotte reintegrative del compendio contabile irregolarmente tenuto, essendo egli rimasto liquidatore della fallita per soli cinque mesi.

Si conclude, pertanto, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata, avendo, questa, cercato di ovviare al difetto di collegamento materiale e psichico tra il fatto e l'imputato ricorrente evocando il difetto di collaborazione dovuto dal liquidatore della società in favore dell'ufficio fallimentare; collaborazione che, comunque, non avrebbe potuto essere resa in difetto di una convocazione dello stesso.

3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, con requisitoria scritta in data 28 agosto 2026, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

4. In data 16 settembre 2026 è stata deposita in Cancelleria la dichiarazione di adesione dell'Avvocato Pierpaolo Lucchese, difensore di Paolo Pellegrini, all'astensione degli avvocati penalisti proclamata dall'Associazione unitaria di categoria per i giorni compresi dal 23 al 29 settembre 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente evidenziato che la dichiarazione di adesione dell'Avvocato Pierpaolo Lucchese all'astensione degli avvocati penalisti proclamata dall'Associazione unitaria di categoria per i giorni compresi dal 23 al 29 settembre 2026 non comporta il differimento ad altra data dell'odierna udienza, non avendo nessuno dei difensori degli imputati ricorrenti né il Procuratore generale chiesto la trattazione orale dei ricorsi.

Vige, al riguardo, il pacifico principio di diritto secondo cui, allorquando, in cassazione, il procedimento si svolga in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353 – 01). Più di recente questa Corte, pur pronunciandosi in materia di rito cartolare "emergenziale", ha ribadito il principio, spiegando che il codice di autoregolamentazione collega l'impedimento per astensione alla "presenza" del difensore in udienza (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 – 01); sicché, quando questa non è prevista oppure non è stata richiesta, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria.

2. Tanto chiarito, i ricorsi sono inammissibili.

2.1. Generico e manifestamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Maestoso.

2.1.1. Quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli al capo A1) della rubrica, va posto in evidenza che l'art. 1241 cod. civ. stabilisce che «Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti». La norma è, dunque, chiara nell'esigere che, perché l'estinzione dei debiti reciproci, abbia luogo è necessario che vi sia identità soggettiva tra i rispettivi titolari.

Tale requisito non ricorre nell'operazione descritta al predetto capo A1). Infatti, al credito vantato dalla "Pallacorda Parking" S.r.l. nei confronti della "Antica Tipografia dal 1876" S.r.l., in relazione al finanziamento erogato dalla prima alla seconda nel 2013, è stato opposto in compensazione un debito personale di Antonio Maestoso, divenuto amministratore della "Pallacorda Parking" S.r.l., nei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

confronti della "Antica Tipografia dal 1876" S.r.l., debito nascente dall'acquisto da parte di Maestoso di tutte le quote della "Pallacorda Parking" S.r.l. detenute dalla "Antica Tipografia dal 1876" S.r.l. Donde, poiché la "Pallacorda Parking" S.r.l., in quanto società di capitali, era soggetto giuridico del tutto distinto dalla persona fisica che ne deteneva tutte le quote e che ne era l'amministratore unico, l'invocata operazione di compensazione non poteva produrre gli invocati effetti estintivi: sicché la stessa ha prodotto il solo risultato di contribuire a rendere irreversibile il depauperamento del patrimonio della "Pallacorda Parking" S.r.l., privata senza alcun titolo e senza alcuna garanzia di restituzione, di un ingente ammontare di risorse monetarie (costituente parte del prezzo della vendita dell'unico cespite aziendale), peraltro in un momento in cui la società versava in una situazione di crisi ormai conclamata, come dimostrato dalla circostanza che fosse inattiva sin dall'anno 2013.

A fronte di tali pacifiche evidenze nessuna spiegazione ulteriore era dovuta dal giudice della sentenza impugnata, che, oltretutto, in assenza di specifici rilievi difensivi atti a dimostrare la totale estraneità di Antonio Maestoso all'operazione, che, però, risultava avervi formalmente preso parte nella duplice veste di amministratore della "Pallacorda Parking" S.r.l. e di acquirente di tutte le quote della stessa "Pallacorda Parking" S.r.l. detenute dalla "Antica Tipografia dal 1876" S.r.l., non era neppure tenuto a ulteriori approfondimenti sul tema della compartecipazione dell'imputato predetto all'operazione distrattiva. Né ha pregio la deduzione difensiva secondo la quale non sarebbe stato dimostrato il nesso eziologico tra la stessa e il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori sociali, posto che secondo l'unanime giurisprudenza di questa Corte il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01). Pericolo concreto della cui sussistenza nel caso concreto non è possibile dubitare, posto che con l'operazione di fittizia compensazione descritta la "Pallacorda Parking" S.r.l. è stata definitivamente privata dell'unico cespite rimastole, ossia, il credito vantato nei confronti della ""Antica Tipografia dal 1876" S.r.l., sul quale i suoi creditori si sarebbero potuti rivalere: è *jus receptum*, infatti, che oggetto delle condotte di depauperamento, incriminate dall'art. 216 legge fall.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

è il patrimonio dell'imprenditore in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01).

Quanto, invece, all'affermazione di responsabilità di Antonio Maestoso per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C) della rubrica, occorre rilevare che, al di là delle imperfezioni nelle modalità espositive, il suddetto reato è stato contestato all'imputato in forma alternativa: ossia, tanto nella forma della bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica" (di cui alla prima parte dell'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.), quanto nella forma della bancarotta fraudolenta documentale cd. "generica" (di cui alla seconda parte dell'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.). E di ciò si ha riscontro nella motivazione rassegnata nella sentenza di primo grado a corredo della statuizione adottata nei confronti di Maestoso in relazione al capo predetto. Infatti, il Tribunale ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie, affermando che «allo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari della fallita […] ometteva la tenuta della contabilità e, quindi, non consegnava al curatore nessuno dei libri contabili obbligatori» e, quanto, all'elemento psicologico, che «non si rinveniva una plausibile spiegazione alternativa all'omessa consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, se non in una preordinata predisposizione dell'impossibilità per i creditori di riscostruire il patrimonio della società, il movimento degli affari, l'individuazione delle garanzie per i loro crediti, al fine precipuo di recare loro pregiudizio» (cfr. pagg. 10 e 11).

Dinanzi a tali nitide argomentazioni, che ben evidenziano come l'omessa tenuta della contabilità della "Pallacorda Parking" S.r.l. da parte di Antonio Maestoso nel periodo in cui della stessa era stato amministratore unico (ossia, dal 6 agosto 2015 al 2 giugno 2019) – periodo, questo, in cui era stata portata da lui a compimento la complessa operazione di depauperamento del patrimonio della "Pallacorda Parking" S.r.l. – avesse avuto come effetto quello di impedire la ricostruzione del patrimonio della società e il movimento degli affari e come tale condotta omissiva fosse stata, oltretutto, animata dal precipuo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i rilievi censori articolati in ricorso risentono della stessa genericità (per aspecificità) che connotava i corrispondenti motivi di appello (cfr. secondo motivo di appello pag. 10 e ss. dell'atto di gravame).

Né hanno pregio le deduzioni difensive che valorizzano l'assenza di cariche sociali in capo al ricorrente alla data del fallimento, tale circostanza essendo priva di valenza scriminante rispetto all'addebito mossogli. È, infatti, *jus receptum* che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 – 01; Sez. 5, n. 15988 dell'11/03/2019, non massimata). Incombe, inoltre, sull'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, l'onere di dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839 – 01); onere all'adempimento del quale il ricorrente si è sempre sottratto.

Consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso.

Destituito di fondamento è l'eccepito errore di sussunzione del fatto di omessa tenuta della contabilità aziendale entro lo schema del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che, invece, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe meritato di essere riqualificato alla stregua del delitto di bancarotta semplice documentale. Giova, al riguardo richiamare - e farne applicazione – il principio di diritto secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01). La lumeggiata finalità perseguita da Maestoso nell'omettere la tenuta delle scritture contabili della "Pallacorda Parking" S.r.l. e, di conseguenza, nell'ometterne la consegna all'ufficio fallimentare vale di per sé a escludere l'elemento soggettivo della bancarotta documentale semplice (il dolo generico o la colpa).

2.1.3. Non consentito è il terzo motivo di ricorso.

Secondo il diritto vivente, infatti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). Donde, poiché la motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, che ha valorizzato la specifica professionalità maturata dal ricorrente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nella perpetrazione di condotte fraudolente in danno di società in dissesto, non esibisce alcun profilo di arbitrarietà o di manifesta illogicità – e ciò, anche in punto di graduazione della pena -, la stessa deve ritenersi ineccepibile.

2.2. Inammissibile è, parimenti, il ricorso nell'interesse di Paolo Pellegrini.

Le deduzioni difensive, affidate all'unico motivo di ricorso, prospettano la tesi secondo cui il ricorrente, che aveva espletato le funzioni di liquidatore della "Pallacorda Parking" S.r.l. dal 2 maggio 2019 fino alla data del fallimento, quindi per poco più di cinque mesi, sarebbe indenne da ogni responsabilità in relazione all'omessa tenuta delle scritture contabili della società fallita, vuoi per l'esiguità del tempo in cui aveva curato la gestione liquidatoria della stessa, vuoi perché in tale frangente non si erano verificati fatti suscettibili di esporre a pericolo le ragioni dei creditori sociali, vuoi perché egli non era stato neppure convocato dall'ufficio fallimentare per offrire delucidazioni in ordine alla tenuta e alla custodia dei libri sociali obbligatori.

Si tratta, invero, di argomentazioni prima che generiche, manifestamente infondate, atteso che il delitto di bancarotta semplice documentale è reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01), che si consuma con il solo mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) e che si realizza, pertanto, anche quando non si verifichi, in concreto, alcun danno per i creditori (Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215985 – 01).

Ne viene che, tenuto conto del fatto che il liquidatore di società, giusta il disposto di cui all'art. 2489 cod. civ., è gravato degli stessi obblighi degli amministratori e risponde del loro inadempimento allo stesso titolo, Paolo Pellegrini, nella qualità indicata, era tenuto a ricostituire i libri sociali obbligatori della "Pallacorda Parking" S.r.l. eventualmente mancanti, ad aggiornarli e a curarne la custodia fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese: e a tanto era tenuto ad adempiere con «la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico» (*ex* art. 2489, secondo comma, cod. civ.). In caso di avvicendamento nella gestione di una società - come anticipato nel punto 2.1.1. della presente motivazione in diritto -, il nuovo amministratore ha, peraltro, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01). Poiché tali obblighi di legge sono stati disattesi, il ricorrente non può andare esente da responsabilità per il delitto che gli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

è stato ascritto, a nulla rilevando – come lucidamente osservato nella sentenza di primo grado – che «non sia stato raggiunto dalla convocazione del curatore» (cfr. pag. 11).

3. Per tutte le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Irene Scordamaglia	Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale